

PNRR M1C3

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”  
Investimento 2.2: “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”

## UNITÀ DI MISSIONE PNRR

### SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

#### N. 10

**100** - 08.08.2025 - Le modalità di **trasferimento delle risorse** previste dall’art. 18-quinquies D.l. n. 113/2024 e dettagliate dal **D.M. MEF 6 dicembre 2024** trovano applicazione anche per i progetti della misura M1C3|2.2?

Coerentemente con il parere espresso dal Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella riunione del 14 febbraio u.s. l’Unità di Missione ha dato conferma all’IGPNRR che le modalità di trasferimento in parola non trovano applicazione per l’investimento 2.2.

**101** - 20.08.2025 - Sono ammissibili le spese per gli **straordinari del personale reclutato**?

Per il PNRR, le spese correlate a compensi per lavoro straordinario sono rendicontabili se rilevanti ai fini del progetto, giustificabili e preventivamente approvate dal responsabile del progetto in conformità alle linee guida e alle regole di rendicontazione, ma solo nel limite delle ore massime consentite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Gli straordinari sono rendicontabili se rispondono ai requisiti di giustificazione, documentazione e conformità rispetto a tutta la normativa applicabile, integrandosi nelle spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto finanziato.

**102** - 05.09.2025 - Un beneficiario ha allegato alla domanda di erogazione del contributo, quali documenti giustificativi di pagamento, alcuni **bonifici “parlanti”** con apposita dicitura (art.16-bis DPR. n. 917/1986) per lo **sgravio fiscale** del 50% su opere di ristrutturazione. È possibile ritenere le spese parzialmente ammissibili?

Le spese in questione non possono essere rimborsate con fondi PNRR.

Ciò in quanto, in primo luogo, è lo stesso Avviso pubblico regionale a stabilire, coerentemente con quanto disposto dall’art. 7 del format di Avviso pubblico del Ministero della cultura, l’inammissibilità delle “spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi” (lett. d).

Il riferimento generico alla “spesa agevolata”, anziché alla quota di costo ammessa in detrazione per effetto di bonus fiscali, consente di riferire l’inammissibilità all’intera spesa oggetto di agevolazione (ossia sempre 100% della stessa, ancorché ammessa ad agevolazione del 50%) e non solo alla quota del relativo costo ammessa in detrazione (ossia, in ipotesi di agevolazione del 50%, solo il 50%).

In secondo luogo, rileva la circostanza che l’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 prevede che “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti...”; di talché, l’inammissibilità dell’intera spesa (anche per la parte eccedente l’agevolazione) risulterebbe in qualche modo imposta dalla previsione normativa richiamata, che intanto riconosce la detrazione fiscale in quanto l’intera spesa agevolata sia effettivamente a carico dei contribuenti (il che, in ipotesi di ammissibilità verrebbe meno).

La stessa circolare MEF n. 33/2021, pur ammettendo la possibilità di un cumulo tra diversi finanziamenti (fermo restando il limite del 100% del costo finanziato), fa salvi i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente.

D’altro canto, la possibilità di cumulare il contributo PNRR con la detrazione di cui all’art. 16-bis non pare possa derivare dal disposto del comma 6, a termini del quale “La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento”.

Come precisato dall’Agenzia dell’Entrate (v. circ. 2 marzo 2016, n. 3/E e 24 febbraio 1998, n. 57) le agevolazioni alle quali fa riferimento la citata disposizione sono quelle contenute nell’attuale art. 15, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 917/1986.

Tanto premesso, in linea di principio, non vi sono ostacoli a che le spese alle quali siano riferiti giustificativi di pagamento dai quali emerga la fruizione di una delle detrazioni previste dall’art. 16-bis TUIR possano rilevare nell’ambito del cofinanziamento, anche ai fini del calcolo del contributo concedibile in caso di bene non vincolato.

**103** - 05.09.2025 - Per la rendicontazione delle spese sostenute per l’assunzione di personale a tempo pieno e determinato, si può fornire, al posto dei singoli **mandati di spesa** e **reversali**, un **report generale** da cui si evince l’importo pagato per singolo dipendente ed un report di dettaglio con l’indicazione dei singoli mandati ed F24 e relativa data del pagamento effettuato, estratti entrambi dal sistema contabile regionale?

Il par. 12 dell'Appendice II stabilisce che, in caso di pagamenti a costi reali, debbano essere caricati in ReGiS "i mandati di pagamento e le reversali/distinte di pagamento o l'estratto conto dal quale si evinca l'importo del corrispettivo accreditato ed il nominativo del percipiente".

Tale previsione risponde all'esigenza di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la possibilità per l'Amministrazione titolare e per gli organi di controllo di verificare la corrispondenza tra l'onere dichiarato e l'effettivo pagamento.

Pertanto, è ammissibile la produzione di un report contabile generale, estratto dal sistema gestionale regionale, purché da esso risultino in modo chiaro:

- il nominativo del dipendente;
- l'importo lordo corrisposto;
- la data del pagamento;
- il riferimento al mandato e/o reversale di pagamento.

Unitamente a tale report, dovrà essere fornito un prospetto di dettaglio (ad esempio in formato Excel o PDF) che riporti i riferimenti puntuali ai singoli mandati di pagamento e agli F24 relativi ai contributi previdenziali e fiscali versati, con l'indicazione delle rispettive date.

In tal modo, la documentazione sostitutiva potrà ritenersi equivalente ai singoli mandati e reversali, in quanto consente la ricostruzione integrale dei flussi di pagamento e garantisce la verificabilità ex post da parte dell'Amministrazione titolare e degli organismi di audit.

Si raccomanda, in ogni caso, che la documentazione prodotta sia firmata digitalmente dal dirigente responsabile e accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante la conformità dei dati rendicontati a quelli risultanti dalle scritture contabili dell'Ente.

**104 - 17.09.2025 - Un beneficiario ha chiesto della possibilità di integrare la domanda di contributo, considerato che, in corso di realizzazione dell'intervento di restauro, è stata apposta una tutela sopravvenuta sull'immobile in oggetto, per effetto di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".**

L'avviso pubblico prevede che "Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro".

Su tale base il beneficiario ha chiesto una rimodulazione del contributo già deliberato dall'80% al 100% delle spese ammesse.

Il quesito posto trova risposta nella FAQ n. 1 dell'Unità di Missione del 29/03/2023, dove si è chiarito, rispetto al caso di un bene appartenente a soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, che la dichiarazione di interesse culturale deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda.

**105 - 17.09.2025 - Nella rendicontazione dei progetti di reclutamento occorre caricare in Regis anche gli F24 dei tributi locali e, in caso positivo, nella DSAN deve essere "collegato" l'importo di dettaglio del tributo versato, dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, con il numero di versamento telematico del F24 massivo con cui è stato, tra gli altri, versato?**

Gli F24 quietanzati devono essere caricati in ReGiS in quanto rappresentano giustificativi di spesa obbligatori (par. 12, BOX n. 2, Sezione Gestione spese, punto 3, lett. b).

Devono essere allegati tutti i modelli F24 quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento di imposte, tasse e contributi connessi al personale rendicontato, anche se effettuati in modalità cumulativa ("F24 massivo").

Nel caso di versamenti massivi, è sufficiente collegare con una DSAN il dettaglio dell'importo imputato al singolo dipendente (o gruppo di dipendenti o professionisti per i versamenti delle ritenute d'acconto) al numero di versamento telematico dell'F24 complessivo, in modo da garantire la tracciabilità dell'onere.

Non è necessario scorporare i versamenti in file separati, ma deve essere possibile ricostruire la quota rendicontata mediante evidenza contabile interna o prospetto riepilogativo allegato alla DSAN firmata digitalmente.

**106 - 25.09.2025 - In tema di rendicontazione dei progetti di reclutamento, cosa si intende nel par. 11 per "validazione del dirigente"?**

Nel par. 11, in riferimento ai "giustificativi di spesa" (BOX n. 2, sezione Gestione spese, punto 3, lett. a), per "validazione del dirigente" si intende l'attestazione formale, a firma del dirigente responsabile dell'investimento o del progetto, della correttezza amministrativo-contabile e della coerenza della spesa rispetto all'attività rendicontata.

La validazione non costituisce un mero visto di regolarità ma un atto di verifica sostanziale, che conferma:

- la riconducibilità della spesa all'intervento PNRR di riferimento;
- l'effettività della prestazione o del pagamento;
- la coerenza con le disposizioni del Si.Ge.Co.

**107 - 26.09.2025 - Le verifiche effettuate dalla Regione non cambiano il numero dei beni oggetto di intervento. In questo caso occorre comunque una formale comunicazione all'Unità di Missione volta a specificare che non vi sono variazioni?**

Il riconteggio è un'attività espressamente richiesta dalla nota dell'Unità di Missione 29 maggio 2025, n. 16227, che si pone in stretta connessione con l'obbligo dei Soggetti attuatori di contribuire al raggiungimento delle milestone e dei target associati all'investimento (art. 2 DM 18 marzo 2022, n. 107).

Se il riconteggio non è stato proficuo occorre pertanto che la Regione ne dia conto all'Unità di Missione con una nota, recante l'indicazione del metodo applicato.

**108 - 21.10.2025 - E' possibile l'acquisto di beni da fornitori esteri?**

L'acquisto di forniture dall'estero è consentito, fermo restando il rispetto delle disposizioni generali sull'ammissibilità delle spese riportate nel Vademecum per i beneficiari della Regione Lazio e delle indicazioni specifiche ivi contenute, laddove si richiede che i giustificativi di spesa e di pagamento riportino obbligatoriamente il codice CUP, i dati relativi al progetto e al programma di finanziamento.

In caso di bonifici già effettuati e fatture già emesse, che non riportino i dati obbligatori sopracitati, la Regione può valutare di riconoscere l'ammissibilità delle spese dietro presentazione di una DSAN di riconduzione dei giustificativi in parola al CUP del progetto finanziato.

**109 - 24.10.2025 - Stante la scadenza del target M1C3-17 è possibile concedere proroghe ai beneficiari oltre al 31/12/2025?**

Tale possibilità è al momento esclusa dalle stesse previsioni degli Avvisi pubblici ed in particolare da quelle riprodotte dell'art. 15 del format di Avviso, nel quale è indicato che l'approvazione di modifiche al progetto da parte dell'ente territoriale non è consentita a fronte di variazioni che non garantiscano "il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31 dicembre 2025".

Si segnala tuttavia che l'Italia ha concordato con la Commissione Europea un correttivo all'allegato alla CID, in forza del quale il target M1C3-17 sarà modificato sia sotto il profilo dell'indicatore (con aumento del numero dei beni richiesto da 3000 a 3900) che dal punto di vista della scadenza (che dal 31 dicembre 2025 sarà posticipata al 30 giugno 2026).

L'accordo troverà formalizzazione solo con l'approvazione da parte del Consiglio europeo della proposta di decisione di modifica del Piano italiano, che sarà prontamente comunicata ai Soggetti attuatori da questa Unità di Missione.

Dal momento che il target, nella sua attuale formulazione, esprime un risultato che deve essere conseguito su base nazionale, non vi sono ostacoli formali, dal punto di vista del Ministero della cultura, a che Regioni e Province Autonome, a fronte di una ponderata valutazione delle motivazioni a supporto di ciascuna istanza, accolgano le richieste dei beneficiari volte a chiedere una rimodulazione del cronoprogramma allegato all'atto d'obblighi, fermo restando che la modifica delle disposizioni degli Avvisi pubblici contenenti i riferimenti alla scadenza del 31 dicembre 2025 non potrà precedere la formale approvazione del Piano riveduto.